



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

N. 2102-17 Sent
De N. 2258-17 R.G.
N. 7052-17 Cont.
N. // Rep.

Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:

dr. Antonella Guerra - Presidente -
dr. Lucia Martinez - Giudice -
dr. Francesca Zancan - Giudice Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado, iscritta al n. 2258/2017 R.G.

promossa con ricorso congiunto da

~~_____~~ con il patrocinio dell'avv. GERARDO BARBARA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Rovigo, Pi ~~_____~~ Settembre n.31.

e

~~_____~~ con il patrocinio dell'avv. MARZIANO GHITA e dell'avv. BIANCO DAMIANO, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Camposampiero, via Contrà Rialto n.15/3.

con l'intervento del Pubblico Ministero.

Oggetto: scioglimento del matrimonio.

All'udienza del 19.5.2017 il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:

Il P.M. intervenuto ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Per i ricorrenti congiuntamente:

F. F. F.

Le parti congiuntamente richiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare, applicando la legge marocchina, il divorzio tra i soggetti [REDACTED] e [REDACTED] relativamente al celebrato in data [REDACTED] avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [REDACTED] regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio parte I [REDACTED] alle condizioni sottoindicate, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.

CONDIZIONI

- 1) Il sig. [REDACTED] versa alla sig.ra [REDACTED], che accetta e rilascia ampia quietanza, la somma di € 2.000,00 (duemila euro) a titolo di liquidazione *una tantum* divorzile a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa vantata dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti del sig. [REDACTED] onnicomprensiva di qualsiasi somma pattibile in base alla legge marocchina (corrispettivo, dono di consolazione, *sadq* e mantenimento per il periodo legale) e/o alla legge italiana, a mezzo di assegno circolare n. [REDACTED] non trasferibile intestato alla moglie, consegnato in data odierna. Pertanto, i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per ogni rapporto personale e patrimoniale tra loro intercorso.
- 2) La sig.ra [REDACTED] ha già trasferito da mesi la pr. [REDACTED] ai genitori [REDACTED] ed ha già provveduto ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale.
- 3) Non vi sono beni cointestati o in comproprietà dei due coniugi; pertanto i beni rimarranno di esclusiva proprietà di ciascun attuale intestatario e/o possessore. [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, attesi gli elementi di estraneità presenti nel caso in esame, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione italiana.

Assume in particolare rilievo l'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 (c.d. Bruxelles II Bis), che individua, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale di uno dei coniugi: essendo entrambi i coniugi residenti in Italia da prima della data del matrimonio (cfr. docc. 1-6), sussiste dunque la giurisdizione del giudice italiano.

Quanto invece alla legge sostanziale applicabile alla domanda di divorzio, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, il cui art. 5 prevede che: *"I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo, o d) la legge del foro"*.

Alla stregua del criterio di cui alla lettera C) del citato articolo 5, trova dunque applicazione la legge del Marocco e, in particolare, il Codice di famiglia (legge n.70 dell'8 marzo 2003) entrato in vigore in Marocco l'8 marzo 2004, che si applica a tutti i cittadini marocchini, compresi coloro i quali hanno un'altra cittadinanza (art.2).

L'art. 114 del citato Codice di famiglia marocchino prevede la possibilità di addivenire alla immediata pronuncia di divorzio, "per mutuo consenso" e recita infatti: *"i due coniugi possono accordarsi di porre fine alla loro unione coniugale, con o senza condizioni, salvo che tali condizioni non risultino incompatibili con le disposizioni del presente Codice e non arrechino pregiudizio agli interessi dei figli. In caso di accordo, la domanda di divorzio è presentata al Tribunale da entrambi o da uno dei coniugi, accompagnata da un documento che contiene il suddetto accordo, al fine di ottenere l'autorizzazione alla redazione dell'atto di divorzio. Il Tribunale tenta di conciliare i due coniugi per quanto possibile e se la conciliazione risulta impossibile, autorizza l'atto del divorzio e la sua redazione"*.

Essendo fallito il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale, la domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti merita pertanto accoglimento.

Anche ai rapporti patrimoniali tra coniugi si applica la legge del Marocco.

Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità, con le conseguenti annotazioni di legge.

La previsione della somma pari ad euro 2.000,00 in favore della moglie, di cui al punto 1 del verbale di udienza e delle conclusioni, può essere considerato congruo, tenuto conto della durata del matrimonio e del fatto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.

Il Collegio prende atto delle altre partizioni delle parti, ancorché non formino oggetto di dispositivo.

Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

1. Dichiaro lo scioglimento del matrimonio contratto a Padova in data [redacted] da [redacted], trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte I, serie [redacted] del Comune di [redacted];
2. Ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. Dichiaro congruo l'assegno *una tantum* di euro 2.000,00 previsto in favore della moglie;
4. Compensa le spese.

Così deciso in Padova il 26/7/2017.

Il Giudice est.
Dr. Francesca Zancan



Il Presidente
Dr. Antonella Guerra



Il Funzionario Giudiziario
Chiara Sigismondi



6509/2017

Stampa e timbro del tribunale di Padova
08/09/2017